



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario, Relatore

Nell'adunanza del 30 gennaio 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di

inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

Vista l'ordinanza n. 33/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste la richiesta istruttoria (*prot. n. 1068/2024*) e la nota di risposta del Comune di Casciana Terme Lari (PI) (*prot. n. 1791/2024*);

Vista l'ordinanza n. 2/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott. Matteo Lariccia;

PREMESSO IN FATTO

I questionari sui rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021 sono stati trasmessi a questa Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, rappresentati nelle relazioni predisposte dall'organo di revisione del Comune di Casciana Terme Lari (PI), e nei prospetti ad esse allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti finanziari e gestori (*nota prot. n. 1068/2024*).

Il Comune di Casciana Terme Lari (PI) forniva le precisazioni richieste, depositando altresì la relativa documentazione (*note prot. n. 1791/2024*);

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli

organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*.

Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un

piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis"* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Casciana Terme Lari (PI), come rappresentati nelle relazioni dell'organo di revisione, nei prospetti ad esse allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati in particolare analizzati i dati relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento e ai fondi relativi all'emergenza Covid.

Premesso che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, come specificato in premessa, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari, la Sezione rileva che - con riferimento ai soli aspetti esaminati - dall'esame non sono emerse irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione (senza, peraltro, che la conclusione senza rilievi dell'esame stesso implichi una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana dichiara concluso senza rilievi - nei limiti e termini di cui in parte motiva - l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Casciana Terme Lari (PI)**;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Relatore

Matteo Lariccia

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)